



20672/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Oggetto

Composta da

Opposizione esecutiva -
ricorsi inammissibili (di-
fetto di procura speciale
e tardività del successi-
vo) - notifica a mezzo
pec del controricorso

Dott. Uliana ARMANO - Presidente -

Dott. Franco DE STEFANO - Consigliere Rel. - R.G.N. 16969/2016

Dott. Enrico SCODITTI - Consigliere - Cron. 20672

Dott. Gabriele POSITANO - Consigliere - CC - 11/05/2017

Dott. Marco DELL'UTRI - Consigliere -

**Motivazione
semplificata**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 16969/2016 R.G. proposto da

(omissis) S.P.A - C.F. e P.I. (omissis) , in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

nonché contro

(omissis) , (omissis) , elettivamente domiciliati in
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

5150
12

(omissis) , rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- controricorrenti -

nonché contro

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2216/2016 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 26/04/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del dì 11/05/2017
dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;

rilevato che:

(omissis) spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza (n. 2216 del 26/04/2016) con cui il
tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza
del 12/05/2014 del g.e. di quel tribunale, di rigetto dell'opposizione
dalla medesima proposta contro il provvedimento di accoglimento
della contestazione del credito proposta dai creditori procedenti
(omissis), (omissis) e (omissis) nel procedimento di
espropriazione presso terzi promosso contro il debitore esecutato
Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Palermo in liq.ne;

in particolare, la ricorrente notifica un primo ricorso, in cui il
suo difensore dichiara di agire in forza di procura generale alle liti
del 29/10/2010, a mezzo p.e.c. in data 27/06/2016, ma pure
ulteriore ricorso (ovvero, come specifica nella memoria il medesimo
ricorso, ma semplicemente reiterandolo), sempre a mezzo p.e.c.,
stavolta in data 19/09/2016, nella cui intestazione continua a farsi
riferimento univoco alla procura generale del 29/10/2010, ma che
reca stavolta acclusa una procura speciale da parte di tale avv.

(omissis) – quale procuratore speciale e così legale
rappresentante di (omissis) – in favore del medesimo difensore che
aveva formato il primo ricorso;

degli intimati notificano separati controricorsi contro ciascuno dei due ricorsi sia (omissis) (in data 22/07 e 19/10/2016) sia, con unitario atto, (omissis) e (omissis) (in data 25/07 e 26/10/2016), in particolare eccependo, nei primi controricorsi, l'inammissibilità per carenza di procura speciale e, nei secondi, il vizio derivante dalla reiterazione del ricorso;

non espleta attività difensiva in questa sede il Consorzio;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

la ricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis, con la quale, tra l'altro, solleva questione di ritualità della notifica del controricorso di (omissis) (omissis), siccome avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file in formato «.pdf» e non «.p7m» e quindi da ritenersi privi di firma digitale, poi ribadendo pure la ritualità della procura allegata al ricorso notificato per secondo, siccome appunto sottoscritta digitalmente con file con estensione «.p7m»;

considerato che:

ben potrebbe immediatamente provvedersi – con altrettanto immediata individuazione della soccombenza della ricorrente – in conformità alla proposta di inammissibilità, già formulata dal relatore, per entrambi i ricorsi:

- del primo, perché formato da difensore privo di procura speciale, non potendo valere la procura generale rilasciata il 29/10/2010 per impugnare una sentenza del 2016 (e tanto per giurisprudenza a dir poco consolidata; tra le innumerevoli: Cass. 20/11/2009, n. 24548; Cass. 31/05/2005, n. 11583; Cass. 16/05/2003, n. 7710) e neppure valendo (stando alla tesi sviluppata con la memoria) la e-mail della cliente, sul punto informata, tanto integrando una fattispecie singolarmente estranea a quella

disegnata per il conferimento di una procura speciale dalle previsioni del codice di procedura civile;

- del secondo, perché proposto – il 19/09/2016 – una volta decorso il termine breve (non soggetto, atteso l'oggetto della controversia, alla sospensione feriale: e cioè scaduto il 60° giorno dal 27/06/2016, venerdì 26/08/2016) dalla prima notificazione, sebbene relativa ad un'impugnazione inammissibile (in tali sensi, da ultimo ed ove riferimenti, Cass. Sez. U. 13/06/2016, n. 12084, già ricordata da Cass. 08/03/2017, n. 5793); né valendo a sanare l'inammissibilità del primo per difetto di valida procura la rinnovazione della sua notifica, una volta scaduti i termini per l'impugnazione;

tuttavia, ad avviso del Collegio, il ricorso non potrebbe essere definito, sia pure anche solo ai fini di regolare le spese nei rapporti tra la ricorrente ed uno solo dei controricorrenti (l'omissis)) senza prendere posizione, anche a seguito della formale eccezione della ricorrente nella memoria depositata in vista dell'adunanza non partecipata e per gli effetti sensibili sul carico delle spese di giudizio che la sua soluzione potrebbe avere (per il valore della controversia e l'entità dell'attività svolta da prendere in considerazione ai fini della liquidazione), su di una problematica che stima il Collegio investire una questione di massima di particolare importanza, sulla quale non risulta essersi ancora consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità, nonostante investa un punto focale del processo civile telematico e l'applicazione ad esso di fondamentali principi della processualistica;

tale questione ha ad oggetto gli effetti della violazione delle disposizioni tecniche specifiche sulla forma degli «atti del processo in forma di documento informatico» (o, descrittivamente, nativi informatici) da notificare – riferendosi i precedenti di legittimità noti a fattispecie di atti in formato analogico e poi trasformati e notificati in via telematica, ovvero ad altre più articolate, ma non esattamente negli specifici termini di cui appresso – e, in

particolare, sull'estensione (che indica o descrive il tipo) dei file in cui essi si articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità: sicché va stabilito se esse prevedano o meno una nullità di forma e, quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ., rendendosi – in caso di risposta affermativa al quesito – necessario poi definire l'ambito ed i limiti dell'applicabilità alla fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso di raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ.;

ritiene al riguardo il Collegio che la sesta sezione – cioè, la «sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo» del codice di procedura civile – ben possa rimettere direttamente la questione alle Sezioni Unite, anziché alla pubblica udienza della sezione ordinaria [ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197], visto che la problematica della ritualità della notifica di uno o più degli atti di costituzione della parte dinanzi a questa Corte, eseguita con documento nativo informatico a mezzo p.e.c. ma con file – ricorso o controricorso e soprattutto relativa indispensabile procura speciale – con estensione (e quindi forma o struttura informatica) diversa da quella espressamente prescritta, attiene all'ammissibilità o meno dei medesimi e quindi rileva agli effetti dell'applicazione del n. 1) dell'art. 375 cod. proc. civ., materia che è riservata appunto di norma proprio alla cognizione della sesta sezione ai sensi degli artt. 376, primo comma, primo periodo, nonché 380-*bis* cod. proc. civ., come novellato;

ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perché l'osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe poter attenere all'esistenza stessa dell'atto e,

quanto alla procura speciale, all'ufficiosa indispensabile verifica dell'instaurazione di un valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai applicabile;

pertanto, non dovrebbero poter giovare i precedenti di Cass. Sez. U. 18/04/2016, n. 7665 (siccome riferito ad un documento nativo analogico, notificato in via telematica con estensione «.doc» anziché «.pdf»), né di Cass. ord. 26/01/2016, n. 1403 (relativa ad un atto trasmesso mediante file con estensione «p7m» dedotto come illeggibile ma comunque decifrato o reperito al punto da consentire la piena difesa), ma, a ben guardare, neppure l'altro principio, di eguale portata generale, dell'insussistenza di un diritto all'astratta regolarità del processo (a chiarissime lettere ribadito, in materia, dalla stessa Cass. Sez. U. 7665/16, ovvero, più in generale, dalla più recente ancora Cass. Sez. U. 11141/17), visto che l'intrinseca esistenza dell'atto e della procura attiene ad elementi talmente coessenziali dell'uno e dell'altro ai fini di una valida instaurazione del rapporto processuale dinanzi al giudice di legittimità da suggerirne come indispensabile la verifica ufficiosa (sicché neppure può trovare applicazione il principio elaborato da Cass. 19/12/2016, n. 26102, quanto alla – mera – carenza della firma digitale ad un documento formato *ab origine* su supporto analogico);

va allora rilevato che il formato dell'atto del processo in forma di documento informatico è regolato, in via di sostanziale delegificazione, dall'art. 12 del Provvedimento 28/12/2015 (successivo a numerosi altri analoghi) del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia in forza dell'art. 11 del decreto del Ministro della giustizia del 21/02/2011, n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24" e successive modificazioni»;

ai sensi del capoverso di tale disposizione, per quel che qui può rilevare, è stabilito poi che «La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; ... nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m», mentre le definizioni degli acronimi PAdES e CAdES si rinvencono alle lett. z) ed y) del precedente art. 2 del detto provvedimento DGSIA: risultando quindi indispensabile l'estensione «p7m», a garanzia dell'autenticità del file e cioè dell'apposizione della firma digitale al file in cui il documento informatico originale è stato formato, solo per il secondo caso, in cui cioè il documento informatico originale è creato in formato diverso da quello «pdf»;

completano il quadro normativo di riferimento, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie (caratterizzata dalla notifica diretta, da parte del difensore di (omissis) , del controricorso al difensore del ricorrente in data 19/10/2016 a mezzo p.e.c.), gli artt. 13 lett. a) e 19bis del già richiamato provvedimento del DGSIA: ai sensi dell'uno, la notifica insieme all'atto del processo in forma di documento informatico di un allegato è consentita se questo è in formato «.pdf» – ai sensi della lett. a) dell'art. 13 del richiamato provvedimento DGSIA – ma, se il secondo è firmato digitalmente, dovrebbe quest'ultimo appunto recare l'estensione – in virtù del già detto cpv. dell'art. 12 – «p7m», a garanzia della sua autenticità; ai sensi dell'altro, in caso di notificazioni eseguite in via diretta dall'avvocato, «qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2»;

in via descrittiva, invero, parrebbe dirsi che con l'imposizione dell'elaborazione del file in documento informatico con estensione

«p7m» il normatore tecnico abbia inteso offrire la massima garanzia possibile, allo stato, di conformità del documento, non creato *ab origine* in formato informatico ma articolato anche su di una parte o componente istituzionalmente non informatica, quale la procura a firma analogica su supporto tradizionale, al suo originale composito, incorporando appunto i due documenti in modo inscindibile e, per quel che rileva ai fini processuali e soprattutto – se non altro con riferimento alla presente fattispecie – della regolare costituzione nel giudizio di legittimità (per la quale è da sempre stata considerata quale presupposto indispensabile la ritualità della procura speciale), con assicurazione di genuinità ed autenticità di entrambi in quanto costituenti un *unicum*;

diversa - ed in questa sede irrilevante - valenza dovrebbe avere poi il potere di autenticazione riconosciuto in via generale dalla normativa primaria all'avvocato notificante, che dovrebbe riguardare appunto la conformità degli atti già ritualmente formati ai loro rispettivi originali, ma non parrebbe riferito anche all'intrinseca o strutturale regolarità almeno della procura speciale indispensabile per il ricorso o per il controricorso in Cassazione e, verosimilmente, per la firma in calce a questi ultimi due atti in quanto tali: riguardo ai quali le formalità previste dalle norme tecniche specifiche potrebbero porsi come indispensabili presupposti od elementi di esistenza stessa di un atto riferibile a colui che vi figura essere il suo autore;

pertanto, opina il Collegio che la questione di massima di particolare importanza riguarda, nell'ambito di una pure istituzionale discrezionalità in capo alla parte notificante – donde l'onere, per la controparte, di calibrare attentamente ogni eccezione o doglianza di nullità al riguardo – nella scelta tra l'alternativa (PAdES o CAdES) della modalità strutturale dell'atto del processo in forma di documento informatico e firmato da notificare direttamente dall'avvocato, la configurabilità o meno, al riguardo e se non altro quando l'atto da notificare comprende

anche la procura speciale indispensabile per la ritualità del ricorso o del controricorso in sede di legittimità, di una prescrizione sulla forma dell'atto indispensabile al raggiungimento dello scopo (art. 156, comma secondo, cod. proc. civ.) e posta pertanto a pena di nullità, nonché, in caso di risposta affermativa, sull'applicabilità – e relativi presupposti ed eventuali limiti – del principio di sanatoria dell'atto nullo in caso di raggiungimento dello scopo;

ricorrono pertanto, al riguardo e ad avviso del Collegio, le condizioni per rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi del secondo comma dell'art. 374 cod. proc. civ., seconda ipotesi, sulle questioni suddette, riassunte al punto 1 delle ragioni della decisione;

p. q. m.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza indicata in motivazione.

Così deciso in Roma addì 11/05/2017.

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

Oggi, 31 AGO. 2017

IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni


IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni